

Il patto di stabilità interno

per i Comuni

Triennio 2014 - 2016

Relatore: Dott. Claudio Girardi

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Leggen.220/2010art.1,commi87-122
- D.Lgs.n. 149/2011
- D.L.n.98/2011art.20
- O.L.n.138/2011art.1,commi8e9
- Leggen.183/2011,artt.30e31
- O.L.59/2012art.1,comma1-bis
- D.L.n.74/2012
- D.L.n.95/2012art.16,comma12
- D.L.n.174/2012
- Leggen.228/2012
- Leggen.147/2013art.1commida532a559
- D.M.n.10574del05/02/2014
- D.M.n.10574del05/02/2014
- D.M.n.10574del05/02/2014
- Circolare MEF n. 6 del 18/02/2014
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, art. 1 commi 479 - 500

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%). L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni). Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

9 gennaio 2015

Sale al 3,7% il rapporto deficit-Pil nei primi 9 mesi. Ma migliorano reddito e risparmio delle famiglie

Sale l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil: nel terzo trimestre 2014 è stato pari al 3,5% (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2013), nei primi tre trimestri del 3,7% (+0,3%). Ma si comincia anche a sentire l'effetto del bonus di 80 euro: cresce il reddito e il potere d'acquisto delle famiglie (+1,9%), anche se la spesa resta al palo. Lo rileva l'Istat nelle due rilevazioni diffuse oggi: il conto economico trimestrale delle amministrazioni pubbliche e l'analisi sul reddito e risparmio delle famiglie nel terzo trimestre.

Positivi i saldi primario e corrente

Nel terzo trimestre 2014 il saldo primario (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo per 3 miliardi di euro, con un'incidenza sul Pil dello 0,8% (-0,5% rispetto a quella del terzo trimestre del 2013. Positivo per 616 milioni anche il saldo corrente: l'incidenza sul Pil è stata dello 0,2% (+0,1%). Complessivamente nei nove mesi il saldo corrente in rapporto al Pil è calato dello 0,4% (era -0,2% nel 2013).

Uscite in crescita dello 0,8%

Il terzo trimestre 2014 ha visto aumentare leggermente anche le uscite totali, cresciute in termini tendenziali dello 0,8%, con un'incidenza sul Pil del 48% (era il 47,4% nello stesso periodo del 2013). Le uscite correnti sono salite dello 0,2% (+1,2% al netto della spesa per interessi): ha pesato il calo dei redditi da lavoro dipendente, delle altre uscite correnti e degli interessi passivi (-7,8%). Le uscite in conto capitale sono cresciute dell'8%, a causa dei nuovi criteri di registrazione dei crediti d'imposta maturati dalle imprese. Nei primi tre trimestri del 2014, le uscite totali sono pari al 48,7% del Pil, invariate rispetto al 2013.

Pressione fiscale al 40,9% (+0,7%)

Nel terzo trimestre del 2014 le entrate totali sono aumentate, in termini tendenziali, dello 0,4%. L'incidenza sul Pil (44,5%) è salita dello 0,4% rispetto al terzo trimestre del 2013. Le entrate correnti, in particolare, sono salite dello 0,3% soprattutto per l'aumento delle imposte indirette (+2,2%). Nei primi tre trimestri del 2014, le entrate totali sono comunque diminuite, in termini tendenziali, dello 0,3% con un'incidenza sul Pil del 45% (45,3% nel corrispondente periodo del 2013). La pressione fiscale, dal canto suo, è lievemente salita nel terzo trimestre: era al 40,9%, superiore dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Nei tre trimestri, però, è risultata pari al 40,7%, con un calo dello 0,2% rispetto al 2013.

Le famiglie risalgono la china

Va meglio sul fronte delle famiglie. Nel terzo trimestre il reddito è aumentato dell'1,8% in valori correnti rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% rispetto al 2013. Il potere d'acquisto è cresciuto dell'1,9% rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% rispetto al 2013. Per i tecnici dell'Istat l'incremento è legato anche al bonus 80 euro, ma non solo:

al rialzo hanno contribuito anche altre voci come la crescita dei redditi da lavoro. Invariata, invece, la spesa per consumi finali ma rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è salita lievemente

(+0,4%). Da sottolineare la propensione al risparmio (il rapporto tra risparmio lordo e reddito disponibile lordo) che, al netto della stagionalità, è stata pari al 10,8% nel terzo trimestre, in aumento dell'1,6% sul trimestre e di 0,9% sull'anno. È il livello più alto dal terzo trimestre 2009.

9 gennaio 2015

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati



HOME POLITICA ECONOMIA NORME TECNOLOGIA FINANZA CRONACA SPORT

CATEGORIA: ECONOMIA

Italia prima in classifica nel rapporto debito-Pil (133,8% nel secondo trimestre 2014)




scritto da Luca Tremolada il 23 Ottobre 2014

ECONOMIA

La classifica del debito pubblico l'Italia passa in testa


In milioni di euro il debito pubblico nella valuta nazionale (euro) nel secondo del 2013 e del 2014



Per la prima volta Eurostat ha pubblicato i dati relativi al debito pubblico degli Stati europei sulla base del metodo di calcolo European System of Accounts 2010 (ESA 2010). Alla fine del secondo trimestre il debito/pil nell'Eurozona era al 92,7% rispetto al 91,9% del primo. Rispetto a un anno prima il debito/pil è aumentato da 91,7% a 92,7% per l'Eurozona e da 85,1% a 87% per la Ue. Nel secondo trimestre del 2014 il debito pubblico italiano si attesta al 133,8% del prodotto interno lordo. Fra i Paesi della Ue per cui è disponibile la nuova metodologia, l'Italia segna il rapporto più alto fra debito e Pil, seguita dal Portogallo (129,4%) e dall'Irlanda (116,7%)

Rapporto debito-Pil, l'Italia supera il Portogallo

In % il rapporto debito-Pil nel secondo trimestre del 2013 e del 2014.



ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'


Il comma 533 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ribadisce un concetto ormai consolidato ovvero che la determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'art. 156 del TUEL (la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'ISTAT).

Nel 2014 sono quindi assoggettati alle disposizioni del patto di stabilità tutti i Comuni che al 31/12/2012 avevano una popolazione superiore ai 1.000 abitanti secondo i dati dell'ISTAT.

DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PER NUMERO DI ABITANTI Anno 2014
(dati popolazione Censimento 2011)

Provincia	Popolazione	Fino a 1.000	Da 1.001 a 3.000	Da 3.001 a 5.000	Totale fino a 5.000	Da 5.001 a 10.000	Da 10.001 a 15.000	Da 15.001 a 20.000	Più di 20.000	Totale Comuni
Belluno*	210.001	18	30	10	58	7	0	0	2	67
Padova	921.361	2	23	25	50	31	12	7	4	104
Treviso	876.790	1	12	20	33	35	16	3	8	95
Rovigo	242.349	2	29	9	40	3	5	0	2	50
Venezia	846.962	0	2	6	8	10	13	4	9	44
Verona	900.542	5	27	20	52	25	10	6	5	98
Vicenza	859.205	12	34	24	70	29	14	1	7	121
Totale	4.857.210	40	157	114	311	140	70	21	37	579

COMUNI DEL VENETO PER CLASSI DEMOGRAFICHE
(dati Censimento 2011)



Particolare attenzione dovranno prestarla quei Comuni che per la prima volta risulteranno assoggettati alle disposizioni del patto (ma anche a nuove limitazioni in materia di spesa del personale - vedasi prossimo paragrafo) in quanto solo al 31/12/2012 risultano aver superato i 1.000 abitanti.

Gli enti locali che sono soggetti per la prima volta al patto di stabilità interno e, quindi soggetti a tutti gli adempimenti connessi (comunicazione degli obiettivi, monitoraggio semestrale e certificazione finale), devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto al seguente indirizzo web:

<https://pattostabilitainterno.tesoro.it/>

Il comma 538 della legge di stabilità 2014 ha aggiornato l'indirizzo web inserito nella normativa del patto.

Dal 2013 sono assoggettati al patto di stabilità anche gli enti locali commissariati, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile (l'art. 1 comma 436 della Legge n. 228/2012). Il comma 540 della legge di stabilità 2014 aggiorna le regole per i Comuni di nuova istituzione prevedendo che quelli istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione (quindi se l'ente è stato istituito nel 2011 sarà soggetto alle regole del patto a partire dal 2014) e dovranno calcolare l'obiettivo programmatico considerando gli impegni di competenza delle spese correnti dell'anno successivo all'istituzione medesima, mentre quelli istituiti negli anni 2009 e 2010 dovranno calcolare l'obiettivo programmatico considerando rispettivamente gli impegni di competenza delle spese correnti medie del biennio 2010 – 2011 e quelle dell'anno 2011. Con la legge di stabilità 2015 i comuni nati a seguito di fusione nel 2011 devono presentare il patto di stabilità a decorrere dal 2016.

A partire dal 2014, come stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.L. n. 138/2011, sono assoggettati al patto di stabilità anche le Unioni di Comuni, costituite fra comuni con popolazione fino ai 1.000 abitanti, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spettanza comunale (tale disposizione si applica esclusivamente alle unioni di comuni costituite in base al comma 1 dell'art. 16 del O.L. n. 138/2011).

Le unioni di comuni costituite nel 2012 sono assoggettate al patto di stabilità a partire dal 2015 (terzo anno successivo all'istituzione) ed assumono come base di riferimento la spesa corrente impegnata nell'anno 2013 (anno successivo all'istituzione).

Le unioni di comuni, ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, applicano alla spesa corrente la percentuale del 14,07% prevista dall'art. 31 comma 2 della legge n. 183/2011.

Si evidenziano due importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 riguardanti gli organismi partecipati che vanno in controtendenza con gli interventi normativi degli ultimi anni:

- il comma 559 ha abrogato il comma 5 dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 che prevedeva l'assoggettamento al patto di stabilità delle società affidatarie in house (era previsto anche la vigilanza dell'ente locale sull'osservanza da parte della società dei vincoli derivanti dal patto);
- il comma 560 ha invece abrogato l'assoggettamento al patto di stabilità delle aziende speciali e delle istituzioni (art. 114 del TUEL) che era stato introdotto dall'art. 25 comma 2 del D.L. n. 1/2012 convertito dalla Legge n. 27/2012 (erano comunque già escluse dal D.L. n. 1/2012 le azioni speciali e le istituzioni che gestivano servizi socio-assistenziali ed educative, culturali e farmacie).

La classificazione del bilancio al consuntivo 2014

Entrata	Spesa
<i>Titolo I - Entrate tributarie</i>	<i>Titolo I - Spese correnti</i>
<i>Titolo II - Entrate da contrib. tras. Stato, Regione e altri</i>	
<i>Titolo III - Entrate Extra Tributarie</i>	
PARTE CORR. ACCERTAM.	PARTE CORR. IMPEGNI
<i>Titolo IV - Entrate da alienaz. e trasf. Cap</i>	<i>Titolo II - Spese in conto capitale</i>
C/CAP. INCASSI comp+residui	C/CAP PAGAMENTI comp e residui
<i>Entrate finali</i>	<i>Spese finali</i>

ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'

Il comma 533 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ribadisce un concetto ormai consolidato ovvero che la determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'art. 156 del TUEL (la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'ISTAT).

Nel 2014 sono quindi assoggettati alle disposizioni del patto di stabilità tutti i Comuni che al 31/12/2012 avevano una popolazione superiore ai 1.000 abitanti secondo i dati dell'ISTAT.

PATTO DI STABILITA' E SPESE DI PERSONALE

Contenimento spesa del personale:

Per gli enti soggetti al patto di stabilità la spesa del personale non può superare quella risultante dal valor e medio degli anni 2011/ 2012/ 2013 (Legge n. 90/2014).

Per gli enti non soggetti al patto di stabilità la spesa del personale non può superare quella del 2008 (art. 1 comma 562 Legge n. 296/2006 come riscritto dall'art. 4-ter comma 11 della Legge n. 44/2012).

Vincoli assunzioni personale tempo indeterminato:

Per gli enti soggetti al patto di stabilità nel 2014 e nel 2015 si poteva/puo' procedere ad assunzioni la cui spesa non superi il 60% della spesa delle cessazioni del 2013 e 2014; fermi restando i vincoli generali sulla spesa del personale, gli enti la cui incidenza delle spese del personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 %, poteva procedere nel 2014 ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nel 2013 e possono procedere per l'anno 2015 ad assunzioni nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 2014.

Per gli enti non soggetti al patto di stabilità si puo' procedere al turn over 100% delle cessazioni non sostituite a decorrere dal 2007 in poi.

L'OBIETTIVO PROGRAMMATICO

Il comma 489 della legge di stabilità 2015 ha modificato il riferimento temporale della spesa corrente da considerare per il calcolo dell'obiettivo programmatico.

Per il 2014 il calcolo dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità veniva considerata la media degli impegni di competenza della spesa corrente del triennio 2009/2011 mentre per l'intero prossimo triennio 2015/2017, dovrà essere utilizzata la media del triennio 2010/2012.

La spesa corrente deve essere desunta, senza alcuna esclusione, dai relativi certificati al rendiconto della gestione: non possono essere apportate modifiche ai certificate dei rendiconti delle annualità interessate (al fine di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica).

Per quanto concerne invece i coefficienti da applicare alla media della spesa corrente 2009/2011, la previgente percentuale del 14,80% prevista dal 2014, sia per i Comuni sopra i 5.000 abitanti che per quelli sotto, viene ridotta sempre dal comma 532, al 14,07% per gli anni 2014, e con la legge di stabilità 2015 al 8,60% per il 2015 e al 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018.

All. OB/14/C – Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 – 2016
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147)

COMUNI con popolazione superior ai 1.000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2014 - 2016

		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	2.453	2.359	2.234
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2009 – 2011) ⁽¹⁾			Media 2.349
				(d) = Media(a;b;c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) ⁽²⁾	Anno 2014 14,07%	Anno 2015 15,07%	Anno 2016 15,62%
	(e)	(f)	(g)	
SALDO OBIETTIVO determinate come percentuale data della spesa media (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) ⁽²⁾	Anno 2014 330	Anno 2015 354	Anno 2016 367	
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(j)=(d)*(g)	
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2011 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)			
		(k)	(l)	(m)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	Anno 2014 330	Anno 2015 354	Anno 2016 367
	(n)=(h)-(k)	(o)=(i)-(l)	(p)=(j)-(m)	
FASE 3	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO – ENTI IN SPERIMENTAZIONE (commi 4-ter e 4-quarter dell'art. 31 della legge n. 183/2011) ⁽³⁾			
		(q)		
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (DM n. 11390 del 10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge 183/2011) ⁽⁴⁾			
		(r)		
	SALDO OBIETTIVO TRIENNIO	Anno 2014 330	Anno 2015 354	Anno 2016 367
		(s)=(r)	(t)=(o)	(u)=(p)

		Anno 2014		
FASE 4-A	PATTO REGIONALE "Verticale"⁽⁵⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)			
		(v)		
		Anno 2014		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato"⁽⁵⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge 228/2012			
		(w)		
		Anno 2014		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale"⁽⁶⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
		(x)	(y)	(z)
FASE 4-B	PATTO NAZIONALE "Orizzontale"⁽⁷⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
		(aa)	(ab)	(ac)
		Anno 2014		
	PATTO NAZIONALE "Verticale"⁽⁸⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014)			
		(ad)		
		Anno 2014		
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO – PATTI TERRITORIALI	330	354	367
		(ae)=(s)+(v)+(w)+(x)+(aa)+(ad)	(af)=(t)+(y)+(ab)	(ag)=(u)+(z)+(ac)
FASE 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010)	Anno 2014		
		(ah)		
		Anno 2014		
	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI ⁽⁹⁾ (comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011)			
		(ai)		
		Anno 2014		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	330	354	367
		(aj)=(ae)-(ah)+(ai)	(ak)=(af)	(al)=(ag)

Note:

- (1): Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2001, così come desunta dai certificate di conto consuntivo (comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)
- (2): Per l'anno 2014 gli obiettivi sono calcolati applicando le percentuali determinate con il decreto di cui al primo periodo del comma 6 (enti non sperimentatori). Per gli anni 2015-2016, in via prudenziale, gli obiettivi del patto sono calcolati applicando il coefficiente massimi stability dal comma 6 dell'art. 31 della legge 183/2011 (enti non virtuosi)
- (3): Con decreto n. 13397 del 14/02/2014 il saldo obiettivo per l'anno 2014 dei comuni in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 è stato ridotto del 52,80%
- (4): Ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, come inserito dal comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014 in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa vigente.
- (5): Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).
- (6): Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
- (7): Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
- (8): Riduzione dell'obiettivo per i comuni con popolazione inferiori ai 5.000 abitanti (valorizzato con segno negativo)
- (9): Come inserito nell'articolo 1, comma 534, let. D), della legge n. 147/2013 (valorizzato con segno "+" se ente associate NON capofila e segno "-" se ente capofila).

ENTI IN SPERIMENTAZIONE CONTABILE (art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011)

Per l'anno 2014, come previsto dal comma 4-ter dell'art. 31 della Legge n. 183/2011, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno, è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-quater del predetto art. 31 (spazi derivanti dalla sospensione della virtuosità, dall'incremento dell'obiettivo per gli enti non sperimentatori e dall'utilizzo per 120 milioni di euro del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6 comma 2 del D.L. n. 154/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2008 e successive modificazioni) e, comunque, non oltre un saldo pari a zero.

GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

Il comma 534 della legge di stabilità 2014 prevedeva, al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, la riduzione degli obiettivi programmatici dei Comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila.

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORI A 1.000 ABITANTI

	2014	2015	2016
A. Entrate Tributarie (Titolo I)	2.211,00	2.211,00	2.211,00
B. Entrate da contribute e trasferimenti correnti (Titolo II)	247,00	200,00	200,00
C. Entrate Extratributarie (Titolo III)	211,00	208,00	208,00
a detrarre:			
- Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
- Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento			
- Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea			
- Entrate provenienti dall'Istat connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 comma 100, L. 220/2010			
- Entrate correnti trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012			
D. Entrate da contribute e trasferimenti in c/capital (Titolo IV)			
Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali	178,00		
Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato	5.235,00		
Categoria 3: Trasferimenti di capitali dalla Regione	6.855,00	4.450,00	8.000,00
Categoria 4: Trasferimenti di capitali da altri Enti Pubblici			
Categoria 5: Trasferimenti di capitali da altri soggetti	3.012,00	12,00	12,00
a detrarre:			
- Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
- Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento			
- Entrate in conto capitale provenienti dall'Unione Europea			
- Entrate in c/capitale trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012			
E. ENTRATE FINALI NETTE	19.949,00	7.081,00	10.631,00
F. Spese correnti (Titolo I)	2.494,00	2.456,00	2.457,00
a detrarre:			
- Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
- Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento			
- Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti dall'Unione Europea			
- Spese connesse alle risorse provenienti dall'Istat per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 comma 100, L. 220/2010			
- Spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del D.L. 28/05/2010 n. 85			
- Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012			
G. Spese in conto capital (Titolo II)			
Intervento 1: acquisizione di beni immobili	17.038,00	4.250,00	7.750,00
Intervento 2: Espropri e servitù onerose			
Intervento 3: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	4,00		
Intervento 4: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia			
Intervento 5: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature	31,00		
Intervento 6: Incarichi professionali esterni	6,00		
Intervento 7: Trasferimenti di capital	11,00	12,00	12,00
Intervento 8: Partecipazioni azionarie			
Intervento 9: Conferimenti di capitale			

a detrarre:			
- Spese in conto capital sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
- Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento			
- Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti dall'Unione Europea			
- Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del D.L. 28/05/2010 n. 85			
- Spese c/capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012			
H. SPESE FINALI NETTE	19.584,00	6.718,00	10.219,00
I. SALDO FINANZIARIO (E – H)	365,00	363,00	412,00
L. OBIETTIVO PROGRAMMATICO	330,00	354,00	367,00
DIFFERENZA TRA OBIETTIVO PROGRAMMATO E SALDO FINALE (L – I)	-35,00	-9,00	-45,00

L'ente deve conseguire un saldo finanziario 2014 di COMPETENZA MISTA di euro 330

Il saldo finanziario del bilancio di previsione 2014 risulta di euro 365

Il bilancio di previsione 2014 rispetta l'obiettivo di competenza mista.

IL SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

(+) ACCERTAMENTI DI COMPETENZA TITOLO I + II + III DELLE ENTRATE (1)

(+) INCASSI (COMPETENZA + RESIDUI) DEL TITOLO IV DELLE ENTRATE (2)

(-) IMPEGNI DI COMPETENZA TITOLO I DELLE SPESE (3)

(-) PAGAMENTI (RESIDUI + COMPETENZA) DEL TITOLO II DELLE SPESE (4)

(=) SALDO FINANZIARIO (SALDO DI COMPETENZA MISTA)

VOCIDA ESCLUDERE DAL SALDO FINANZIARIO ANNUALE

- avanzo/disavanzo di amministrazione
- fondo di cassa
- entrate titolo V e VI
- spese titolo III e IV
- fondi di ammortamento (intervento 09 titolo I della spesa)
- fondo svalutazione crediti (intervento 10 titolo I della spesa)
- operazioni non finanziarie (ad esempio permute, scomputo oneri urbanizzazioni, project financing, convenzioni urbanistiche)

*Il fondo svalutazione crediti non risulta infatti contabilmente impegnabile e pertanto in sede di rendiconto della gestione, confluisce nell'avanzo di amministrazione, pertanto non appare corretto includere tali somme nelle previsioni degli impegni della spesa corrente utili ai fini del patto. **Nel 2015 andrà incluso nel calcolo del saldo finanziario anche il fondo crediti di dubbia esigibilità.***

() stanziamento minimo da iscrivere in bilancio:*

25% dei residui attivi titolo I e II aventi anzianità superiore ai 5 anni;

30% per 5 anni se destinatari dell'anticipazione di liquidità della Cassa 00.PP. del O.L. 3512013.

PATTI DI SOLIDARIETA'

❖ Patto di stabilità nazionale orizzontale (art. 4-ter del D.L. n. 16/2012):

Il comune che prevede di conseguire, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno può cedere spazi finanziari (e non risorse) su base nazionale.

Il comune che riceve spazi finanziari, nei due anni successivi aumenta il proprio obiettivo di un importo complessivo pari al 50% degli spazi finanziari ricevuti, mentre il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce il proprio obiettivo di un importo pari al 50% degli spazi ceduti.

A decorrere dal 2014 è reintrodotta il patto di stabilità nazionale orizzontale che era stato disapplicato, per il solo anno 2013, dall'art. 1 comma 6 del D.L. n. 35/2013

La comunicazione al Ministero degli spazi che si intendono cedere o acquisire dovrà essere trasmessa, come previsto dal comma 544 della legge di stabilità 2014, entro il 15 giugno (anziché 15 luglio), mentre il termine entro cui la Ragioneria Generale dello Stato procederà ad aggiornare sul portale web i prospetti del patto dei singoli enti viene anticipato dal 10 settembre al 10 luglio; inoltre viene eliminata la trasmissione tramite raccomandata (rimane solo l'inserimento nel consueto sito web ministeriale) .

❖ Patto di stabilità regionale orizzontale (art. 1 comma 141 della Legge n. 220/2010):

Stesso meccanismo del patto di stabilità nazionale orizzontale ma su base regionale.

La regione comunica al MEF, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno (il termine per la comunicazione da parte degli enti locali alle regioni è invece il 15 ottobre), con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica e comunica entro tale termine i nuovi obiettivi agli enti locali.

Attenzione: I Comuni devono tener conto nel calcolo degli obiettivi programmatici 2014/2016:

- ✓ degli eventuali spazi ceduti o acquisiti nel 2014 ma anche di eventuali spazi ceduti o acquistati del 2012 nell'ambito del patto di stabilità nazionale orizzontale;
- ✓ degli eventuali spazi ceduti o acquisiti nel 2014 ma anche di eventuali spazi ceduti o acquisiti nel biennio 2012/2013 nell'ambito del patto di stabilità regionale orizzontale;

❖ Patto di stabilità regionale verticale (art. 1 comma 138 della legge n. 220/2010):

Le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli anni 2014 e 2015, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza.

Gli enti locali dovranno dichiarare all'ANCI o all'UPI, alle regioni o alle province autonome, come stabilito dal comma 543 della legge di stabilità 2014, entro il 1 marzo (non più 15 settembre) di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno.

Entro il termine del 15 marzo (non più 31 ottobre), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno comunicare al MEF, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica e dovranno comunicare entro tale termine i nuovi obiettivi agli enti locali.

❖ Patto di stabilità regionale verticale incentivato (art. 1 comma 122 della Legge n. 228/2012):

Il meccanismo del patto regionale verticale incentivato prevede che le regioni utilizzino per l'estinzione anche parziale del debito, un contributo statale a loro assegnato a fronte degli spazi finanziari che attribuiscono agli enti locali ricadenti nel proprio territorio.

Per il 2014, come previsto dal comma 542 della legge di stabilità 2014, le regioni dovranno destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il patto regionale verticale incentivato a favore dei Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, fino al limite dell'obiettivo di saldo zero.

Il comma 541 della legge di stabilità 2014 anticipa al 15 marzo (non più 31 maggio) il termine entro cui le regioni comunicano al MEF, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

❖ Patto di stabilità nazionale verticale (art. 1 comma 542 della Legge n.147/2013):

Gli eventuali spazi residui non assegnati con il patto di stabilità regionale verticale incentivato, per la quota relativa al 50% degli spazi finanziari ceduti a favore dei Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, sono destinati, in misura proporzionale all'obiettivo, ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, ma delle altre regioni, che abbiano ancora un saldo obiettivo positive.

Entro il 10 aprile le regioni dovranno comunicare al MEF gli eventuali spazi non assegnati ed entro il 30 aprile il MEF attribuisce gli spazi ai Comuni.

❖ Patto di stabilità regionale integrato (art. 32 comma 17 della Legge n.183/2011):

Il comma 493 della legge di stabilità 2015 ha soppresso tale meccanismo in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio.

ESITO RISPETTO PATTO DI STABILITA '

Il patto di stabilità risulta rispettato in via previsionale (bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014/2016 e variazioni bilancio 2014/2016) se il saldo finanziario previsto per ciascun anno del triennio 2014/2016 non è inferiore al rispettivo saldo obiettivo del triennio 2014/2016.

Il patto di stabilità risulta rispettato in via definitiva (rendiconto della gestione 2014) se il saldo finanziario conseguito nel 2014 non è inferiore al saldo obiettivo 2014.

Gli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quelli cui la violazione si riferisce sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

TEMPESTIVITA 'DEI PAGAMENTI

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, di accertare preventivamente, anche durante l'esercizio provvisorio (delibera n. 23/2013 - Corte Conti Sezione Autonomie), che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.

La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

GLI ADEMPIMENTI

I valori nei prospetti ufficiali vanno indicati in migliaia di euro con arrotondamento alla migliaia più prossima.

COMUNICAZIONE OBIETTIVI:

Gli enti assoggettati al patto di stabilità devono inserire, nell'apposito sito web ministeriale, entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i dati relativi ai propri obiettivi programmatici per il triennio.

Terminato l'anno di riferimento non è più possibile modificare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno, quindi, per l'anno 2014, le correzioni dovevano essere apportate entro e non oltre il 31/12/2014

Il mancato inserimento dei dati relative agli obiettivi programmatici, nei termini di legge, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

MONITORAGGIO SEMESTRALE:

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno i comuni trasmettono i dati semestralmente al MEF, entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, utilizzando l'apposito sistema web previsto per il patto di stabilità interno:

- 1° semestre 2014 entro il 30 luglio 2014: i dati in migliaia di euro andavano inseriti con riferimento alla situazione a tutto il 30 giugno 2014 (accertamenti / impegni e riscossioni / pagamenti).
- 2° semestre 2014 entro il 30 gennaio 2015: I dati vanno inseriti con riferimento alla situazione a tutto il 31 dicembre 2014, comprensiva quindi anche dei dati del 1° semestre 2014.

CERTIFICAZIONE FINALE:

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione (dal 2014 esclusivamente per via telematica attraverso il portale web del patto) del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta digitalmente (come previsto dal comma 539 della legge di stabilità 2014) dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti da un decreto ministeriale.

La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica la sola sanzione del blocco delle assunzioni prevista per gli enti inadempienti.

Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento de/l'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti.

LE SANZIONI

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) È assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare a/ l'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale - istituito, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dalla legge di stabilità per il 2013, in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di cui ai commi 380 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 228/2012 – rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi;

- b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. La Corte dei Conti ha chiarito che tale limite non può essere superato nè per introitare contributi assegnati da altri Enti da destinare in maniera vincolata su capitoli di spesa corrente nè in caso re-internalizzazione di servizi. In tale limite non si considera l'eventuale versamento allo Stato della sanzione di cui al punto "a)" per incapienza del fondo di solidarietà comunale da contabilizzare al titolo I della spesa.

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2013 non può ricorrere all'indebitamento nel 2014 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2013 e così via.

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Nel divieto, secondo la Corte dei Conti rientrano anche il comando, la mobilità in entrata e la proroga di contratti flessibili e collaborazioni mentre non rientrano le assunzioni obbligatorie per legge (ad esempio quota riserva disabili).

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. La sanzione si applica ai soli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno. La riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e non a quelli spettanti).

f) non può destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa (fondi parte variabile ex art. 15 commi 2 e 5 del CCNL 01/04/1999 per specifici obiettivi di produttività e qualità e attivazione nuovi servizi o accrescimenti di quelli preesistenti).

Gli enti locali si autoapplicano le suddette sanzioni.

Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

31/05/2013

Quasi tutti gli enti hanno rispettato il Patto. Grazie alle regioni Gli sconti concessi dai governatori si sono rivelati decisivi

Nel 2012 la stragrande maggioranza degli enti locali ha centrato i propri obiettivi di finanza pubblica. Ma su tale risultato hanno avuto un'incidenza decisiva gli sconti concessi in corso d'anno dallo stato e (soprattutto) dalle regioni. Nei prossimi anni, tali stampelle potrebbero venire meno, mettendo a rischio gli equilibri finanziari. È quanto emerge dal rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica curato dalla Corte dei conti e presentato in settimana (si veda ItaliaOggi del 29 maggio).

Gli enti inadempienti al Patto 2012		
Regione	Comuni	Province
Piemonte	2	1
Lombardia	14	-
Liguria	1	1
Veneto	2	-
Emilia-Romagna	1	-
Toscana	1	-
Umbria	1	-
Marche	1	1
Lazio	2	-
Abruzzo	2	1
Molise	-	-
Campania	6	1
Puglia	5	1
Basilicata	1	-
Calabria	7	-
Sicilia	37	2
Sardegna	-	-
Totale	83	8

Dai dati elaborati dai magistrati contabili, risulta che lo scorso anno, su una platea di oltre 2.300 enti, sono stati solo 91 (83 comuni e 8 province) quelli che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno. A livello territoriale, la performance peggiore è stata quella fatta registrare dalla Sicilia, dove si concentra oltre il 44% delle amministrazioni che sono risultate inadempienti, seguita (a distanza) dalla Lombardia con il 16,8%. A livello complessivo, invece, ciascun comparto ha fatto anche più del proprio dovere, realizzando un saldo finanziario nettamente migliore rispetto all'obiettivo programmatico. I comuni, in particolare, hanno chiuso con avanzo di 2,5 miliardi, 700 milioni sopra il loro target, mentre le province hanno sopravanzato il proprio di soli 7 milioni, chiudendo con un surplus pari a 529 milioni. I buoni risultati realizzati da sindaci e presidenti di provincia, tuttavia, sono in buona parte dovuti alle corpose correzioni introdotte in corso d'anno attraverso i diversi meccanismi di alleggerimento e compensazione previsti dall'ordinamento, che si sono tradotti in uno sconto pari, per i comuni, a 1,8 miliardi e per le province a 919 milioni.

La parte del leone l'hanno fatta i cd Patti di solidarietà (in primis patto regionale verticale, incentivato ed ordinario, oltre al patto orizzontale nazionale e regionale). Per i comuni, in particolare, tali strumenti hanno determinato una flessibilizzazione del saldo di comparto di oltre il 43%, pari a 1,4 miliardi. Di questi, il 50% è risultato concentrato in sole 5 regioni (Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte). Senza l'intervento delle regioni, quindi, il numero degli sforamenti sarebbe stato decisamente più ampio ed il risultato complessivo dei due comparti ampiamente negativo. Ciò pone una grossa incognita sul futuro: riusciranno i governatori a continuare a garantire un simile aiuto? Il rapporto pone qualche dubbio in proposito, rilevando come la diversa impostazione del Patto delle regioni (che dal 2013, con la nuova regola del tetto di spesa eurocompatibile, impone una doppia compensazione delle quote cedute agli enti locali) possa rendere più difficoltosa tale operazione, malgrado il rafforzamento degli incentivi statali. Per il 2013, la questione non dovrebbe porsi in termini drammatici, grazie agli effetti prodotti dal decreto «sblocca debiti» (dl 35/2013), ma dal 2014 le cose potrebbero complicarsi, anche a causa dell'entrata a regime dei nuovi meccanismi previsti dalla legge sul pareggio di bilancio (legge 243/2012), che

imporrà un innovativo meccanismo di regionalizzazione del debito e degli equilibri di cassa. Per allora, sarà quindi opportuno aver implementato quella riforma organica del Patto, finora mai attuata e rilanciata dal nuovo governo Letta.

LE MANOVRE ELUSIVE

- In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Al riguardo rileva la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.
- I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.
- Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

ESEMPI DI MANOVRE ELUSIVE

- a) spese valide ai fini del patto poste al di fuori del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo;
- b) sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie nonché l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti;
- c) imputazione di poste in sezioni di bilancio, in entrata e in uscita, non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove (ad esempio, l'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o della contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici);
- d) sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del TUEL, ovvero titolo giuridico idoneo, individuazione del debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza;

- e) l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Questo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto;

- f) operazioni poste in essere dagli enti locali con le società partecipate con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio.